

GAE IN RUOLO NON UNO DI MENO

Roma, 22 febbraio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE IN VII COMMISSIONE ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Il Coordinamento Nazionale GAE IN RUOLO - NON UNO DI MENO

Prof. Luigi Mazza, email: luigimazza73@hotmail.it

Prof. Laura Russo, email: laura.prof@gmail.com

Gentili Senatori

Siamo alla Vostra presenza come portavoce delle istanze dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento e dei docenti ex GaE, oggi di ruolo.

Abbiamo esaminato le deleghe approvate dal Consigli dei Ministri in data 14 gennaio 2017 ed abbiamo rilevato le seguenti criticità.

**Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli
di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione
(377)**

Articolo 8

(Contratto di formazione iniziale e tirocinio)

Al **comma 2** si legge: *“Le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le condizioni economiche per il primo e secondo anno di tirocinio sono definite nel medesimo contratto. Per il terzo anno di tirocinio sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione collettiva è svolta nel limite di un maggior onere pari ad euro 117 milioni annui, nonché delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi”*

Ci lascia perplessi la consistenza delle risorse per la retribuzione dei tirocinanti. Chiediamo maggiore chiarezza nell'esplicitare le cifre effettive che i contrattisti andranno a guadagnare nel periodo di attività di formazione in servizio. Fossero vere le voci che parlano di 400 euro per il primo anno, questo sarebbe davvero un compenso irrisorio e non proporzionato al lavoro svolto. Chiediamo anche di non legare le risorse per il pagamento dei contrattisti del secondo e terzo anno al risparmio che si otterrebbe dal taglio delle supplenze.

CAPO V

Fase transitoria

Nonostante un giudizio complessivo positivo della fase transitoria, con un tentativo di uniformare e risolvere una situazione pregressa complicata, sottolineiamo l'assoluta mancanza di qualsiasi riferimento: 1) ai docenti residuali delle Graduatorie

ad esaurimento; 2) alla validità del servizio nelle scuole paritarie per ciò che concerne il punteggio per la mobilità e la ricostruzione di carriera; 3) alla valutazione del punteggio delle SSIS nelle operazioni di mobilità.

- 1) Non dimentichiamo i circa 42 mila docenti ancora presenti nelle Gae e non vorremmo fossero ignorati. Vista l'assoluta mancanza di qualsiasi riferimento, nella fase transitoria, a colleghi che da oltre 20 anni mandano avanti la scuola italiana, chiediamo al Governo dei dati certi sui pensionamenti e sui posti disponibili nei prossimi 3 anni, per capire quando le Gae saranno esaurite e tutti i docenti presenti nelle stesse finalmente assunti a tempo indeterminato, non uno di meno appunto.
- 2) Il sottosegretario all'Istruzione Toccafondi rispondendo ad un'interpellanza sull'accesso ai fondi Pon delle scuole paritarie di giorno 13 gennaio 2017 parla di: *"Parità scolastica. Libertà di scelta educativa. Concetto di parità che va ben oltre il tema utilizzato in maniera troppo ideologica di scuola privata. Si tratta di scuole non private ma paritarie, cioè che seguono regole e regolamenti, amministrativi, normativi, nazionali, regionali, comunali e proprio per questo fanno parte del sistema di istruzione nazionale come ci ricorda la legge 62 del 2000, la cosiddetta legge Berlinguer. Quindi paritarie e non private"*. Ci chiediamo perché dopo una definizione simile delle scuole paritarie venga di fatto discriminato il servizio nelle stesse al momento della ricostruzione di carriera e della mobilità. Quindi mentre da una parte si conferma l'uguaglianza della parità scolastica dall'altra si considera nullo il servizio nelle scuole paritarie. E tutto questo è inaccettabile e va contro ogni forma di uguaglianza e diritto.
- 3) Non vi è alcun riferimento alla valutazione del punteggio delle SSIS per ciò che concerne la mobilità. Il superamento del concorso viene valutato 12 punti, mentre il superamento della SSIS non viene valutato pur essendo l'unica scuola di specializzazione a valenza concorsuale.

Per questi motivi chiediamo al Governo di aggiungere all'atto 377, nel capo quinto (fase transitoria) un preciso riferimento al valore del servizio nelle paritarie per ciò che concerne la ricostruzione di carriera e la mobilità, ed un altro riferimento al valore della SSIS ai fini della mobilità. Il tutto per sanare e chiudere definitivamente una problematica che riguarda migliaia e migliaia di docenti.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378)

Articolo 3

(Prestazioni e competenze)

Al **comma 2, lettera d**, si legge: *“alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente”*.

Allo stato attuale la normativa che regola la composizione delle classi che accolgono alunni con disabilità fa riferimento al Dpr n.81/09, articolo 5, comma 2, che afferma: *“le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni”*. Nell’atto 378 si propone, quindi, un innalzamento del numero di alunni per classe, in presenza di alunni disabili, da 20 a 22. Riteniamo questa proposta inaccettabile e controproducente ai fini di una vera integrazione dell’alunno con disabilità nel gruppo classe. La nostra proposta, invece, sarebbe di abbassare a 18 il numero di alunni in classi che accolgono alunni con disabilità o di far finalmente rispettare la normativa vigente che parla di un limite di 20 alunni. Normativa che è puntualmente disattesa in tanti istituti scolastici.

Articolo 12

(Ruoli per il sostegno didattico)

Al **comma 2** si legge: *“I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1.”*

Siamo contro l’innalzamento a 10 anni della permanenza su sostegno prima di poter chiedere il passaggio su posti comuni. Il limite di 5 anni sembra assolutamente più consono sia da un punto di vista motivazionale che da un punto di vista delle particolari difficoltà che l’insegnamento su sostegno richiede. L’associare

l'innalzamento ad un'idea di continuità non sembra essere una spiegazione logica visto che il governo non limita la possibilità ai docenti di chiedere il trasferimento ogni anno da una scuola ad un'altra e su tutto il territorio nazionale. Quindi questa proposta invece di migliorare la situazione dell'organico di sostegno potrebbe portare ad un peggioramento, disincentivando gli insegnanti ad intraprendere la professione di docente di sostegno. Chiediamo dunque che il passaggio su posto comune si possa effettuare dopo 5 anni e non 10.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (380)

Articolo 2

(Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)

Nel **comma 3** si legge: *“I nidi ed i micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra tre e trentasei mesi di età e con- corrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia.”*

Perché modalità organizzative e di funzionamento diversificate? Noi chiediamo le stesse modalità su tutto il territorio nazionale.

Chiediamo il potenziamento del **tempo pieno** al Sud, dove le percentuali di scuole con tempo pieno sono bassissime. Esempio significativo la città di Palermo che nonostante i suoi quasi 700 mila abitanti ha solo il 4,5 % di scuole che lo garantiscono. Il tempo pieno garantirebbe non solo un miglioramento dell'offerta formativa, ma diverrebbe un simbolo di equità ed uguaglianza che al momento viene disatteso viste le grosse differenze sul territorio nazionale.

Il tempo pieno garantirebbe anche nuovi posti di lavoro e nuove assunzioni che andrebbero a sanare una falla del piano assunzionale straordinario del 2015, la mancata **assunzione dei docenti infanzia**. E queste nuove assunzioni non avrebbero

la funzione di ammortizzatore sociale, come hanno detto i critici della riforma: 1) perché ancora oggi, nella vecchia scuola dell'infanzia, ci sono migliaia e migliaia di cattedre date a supplenza ogni anno; 2) perché in classi eterogenee da un punto di vista dell'età, nuovi insegnanti sarebbero funzionali didatticamente ed assicurerebbero un servizio efficiente al nuovo sistema integrato 0-6.

Per tutti questi motivi chiediamo un forte sviluppo del tempo pieno su tutto il territorio nazionale, soprattutto al Sud, e l'assunzione su potenziamento dei docenti infanzia residuali delle graduatorie ad esaurimento.

Articolo 9

(Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia)

Al **comma 1** si legge: *“La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto delle risorse disponibili a legislatura vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

Il comma apre di fatto la possibilità di chiedere alle famiglie una quota di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia. **Non** siamo favorevoli ad un ulteriore aggravio sulle finanze delle famiglie per un servizio che riceve dei finanziamenti pubblici.

Articolo 14

(Norme transitorie)

Al **comma 3** si legge: *“A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.”*

Siamo favorevoli alla nuova norma che indica la laurea come requisito minimo per poter accedere ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia. La scuola dei

prossimi decenni ha decisamente bisogno di conoscenze e competenze e se davvero vogliamo una scuola migliore, una scuola di qualità e perché no d'eccellenza, che metta al centro le esigenze degli alunni, bisogna chiudere una falla del sistema. Nella scuola dell'infanzia del terzo millennio non è più pensabile poter accedere all'insegnamento senza un percorso formativo solido che dia competenze fondamentali in un ambito educativo così delicato.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384)

ART. 14

(Oggetto e Finalità)

Al **comma 2** si legge: *“In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 14 luglio 2015, n. 107.”*

Riteniamo positivo che l'esame di Stato tenga conto della partecipazione dello studente alle attività di alternanza scuola-lavoro. Chiediamo però che i progetti di alternanza scuola-lavoro possano essere sviluppati in maniera coerente col percorso scolastico degli alunni, cosa che al momento non è spesso riscontrabile. E che i percorsi di alternanza scuola-lavoro possano avere un polo centrale che organizzi le attività secondo un modello univoco, quindi in maniera attiva e non passiva come allo stato attuale, legata in maniera eccessiva alle aziende di un territorio. I nostri alunni devono poter avere le medesime possibilità di acquisire competenze in qualsiasi regione d'Italia. Chiediamo quindi che le aziende pubbliche garantiscano il loro intervento in quei luoghi dove l'azione delle aziende private è minore.